



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

1

nell'adunanza del 22 febbraio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la richiesta istruttoria del 24 ottobre 2023 (SC_LOM - 23679 - U - 24/10/2023) concernente le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 del comune di Tavazzano con Villavesco e la risposta del comune a firma congiunta del commissario prefettizio e del revisore contabile (SC_LOM - 25256 - I - 28/11/2023);

VISTE la successiva richiesta integrativa (SC_LOM - 0000548 - U - 12/01/2024) e la nota di chiarimenti trasmessa dal Comune a firma congiunta del commissario prefettizio e del revisore contabile (SC_LOM - 0001015- I -23/01/2024);

VISTA la nota del magistrato istruttore del 12 febbraio 2024 (SC_LOM - 0002106 - Interno - 12/02/2024) con la quale è stata richiesta la fissazione dell'adunanza pubblica per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 46 del 12 febbraio 2024, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per la trattazione della questione, e considerato che dell'ordinanza è stata data comunicazione al Comune di Tavazzano con Villavesco informando altresì della possibilità di depositare memorie (SC_LOM - 0002117 - Interno - 12/02/2024), della quale l'Ente non si è avvalso;

2

UDITA la relatrice, Referendaria Iole Genua;

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Commissario Straordinario - Viceprefetto dott.ssa Sara Morrone, il Segretario comunale reggente dott. Giovanni Andreassi, il Revisore contabile dott.ssa Maria Grazia Tambalo, la Responsabile servizio economico finanziario dott.ssa Antonella Chiesa, presenti in adunanza pubblica;

FATTO

1. A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti relativi agli esercizi dal 2020 al 2022 del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), è stata svolta attività istruttoria per acquisire maggiori informazioni su talune criticità finanziarie. Si evidenzia subito che al tempo dello svolgimento del presente controllo finanziario il consiglio del comune di Tavazzano con Villavesco risulta sciolto per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 267/2000 (d.p.r. 28.09.2023, G.U. n. 242 del 16.10.2023).

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e di gestione e di continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR),

il controllo finanziario è stato svolto su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile; in particolare, l'istruttoria si è concentrata sui dati degli esercizi 2020-2022, fermi restando i necessari riferimenti alla gestione in corso e ad annualità pregresse, in coerenza con la raccomandazione della Sezione delle autonomie di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

All'esito dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l'ente, il Magistrato Istruttore ha richiesto il deferimento della questione al Collegio in ragione di irregolarità contabili e criticità finanziarie riferibili ai seguenti aspetti: 1) omessa valorizzazione della cassa vincolata; 2) fondo crediti di dubbia esigibilità e capacità di riscossione delle entrate; 3) riscossione e gestione dei residui attivi; 4) rapporti finanziari con gli organismi partecipati, con particolare riferimento all'assenza di doppia asseverazione della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e i propri organismi strumentali e partecipati; 5) spese di rappresentanza.

1.1. Cassa vincolata - Dall'esame dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione relativi ai rendiconti del triennio finanziario 2020-2022 è emersa la costante mancata valorizzazione della cassa vincolata. In sede di riscontro cartolare a firma del commissario straordinario e del revisore contabile, l'Ente ha ammesso la criticità rilevata, impegnandosi, in sede di svolgimento delle operazioni contabili propedeutiche al Rendiconto della gestione 2023, a compiere *"una attività puntuale di rideterminazione della cassa vincolata al 1.01.2024, resa opportuna e necessaria alla luce del contenuto della Delibera della Corte di Conti n. 17/SEZAUT/2023 del 20.11.2023, la cui applicazione comporta per tutti gli Enti un inevitabile ampliamento delle entrate che sono da considerarsi vincolate per cassa, prima non considerate"*.

1.2. FCDE e capacità di riscossione delle entrate - 1.2.1. L'esame dei conteggi funzionali al calcolo del FCDE relativo al rendiconto dell'esercizio 2022 ha consentito di constatare una percentuale media di riscossione delle seguenti entrate nel quinquennio precedente significativamente ridotta, come mostra la Tabella 1:

- IMU/TASI 8,35%;
- TARSU/TIA/TARI/TARES 26,5%;
- Fitti attivi e canoni patrimoniali 17,68%.

Tabella 1: Verifica congruità FCDE

	Totale 2018-2022	Residui finali al 31.12.2022	FCDE Teorico	FCDE Effettivo	CHECK	
Accertato	2.260.353,29 €	1.170.981,22	1.073.154,39 €	1.079.692,12 €	OK	IMU/TASI
Riscosso	188.835,81 €					
%	8,35%	91,65%	<- Complemento a 100			
	Totale 2018-2022	Residui finali al 31.12.2022	FCDE Teorico	FCDE Effettivo	CHECK	
Accertato	3.219.721,93 €	658.437,93	483.944,75 €	495.335,53 €	OK	TARSU/TIA/TARI/TARES
Riscosso	853.261,15 €					
%	26,50%	73,50%	<- Complemento a 100			
	Totale 2018-2022	Residui finali al 31.12.2022	FCDE Teorico	FCDE Effettivo	CHECK	
Accertato	- €	0,00	- €	- €	OK	Sanzioni per violazioni CdS
Riscosso	- €					
%			<- Complemento a 100			
	Totale 2018-2022	Residui finali al 31.12.2022	FCDE Teorico	FCDE Effettivo	CHECK	
Accertato	473.710,29 €	76.371,27	62.868,96 €	61.863,64 €	NO	Fitti attivi e canoni patrimoniali
Riscosso	83.751,18 €					
%	17,68%	82,32%	<- Complemento a 100			

Fonte: elaborazione Sezione reg. di controllo Lombardia su dati Questionario Cons 2022 – pag. 21, tab. 55.

1.2.2. Come si può osservare dalla Tabella 1, nel computo del FCDE non risulta, invece, alcuna informazione circa la riscossione delle entrate da irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice della strada. In sede istruttoria - appurato che il Comune gestisce le funzioni di polizia locale in forma associata mediante un'unione di comuni - sono stati pertanto richiesti chiarimenti al riguardo, in considerazione di quanto disposto dal principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3, nella parte in cui prescrive che qualora un ente riscuota per conto di un altro ente entrate "destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale" il relativo "fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale".

Sul punto, mediante la prima nota a firma del commissario straordinario e del revisore contabile, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: "Le funzioni di polizia locale sono state attribuite all'Unione Nord Lodigiano. (...) Tutti i proventi a titolo di sanzioni per violazione codice della strada sono incassati e utilizzati da tale Ente (secondo le finalità stabilite con proprio atto dalla Giunta dell'Unione all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e non dai Comuni facenti parte dell'Unione. Per questo motivo tali proventi non sono contabilizzati nel bilancio del Comune di Tavazzano e, conseguentemente, non viene costituito nessun accantonamento nel FCDE a tale scopo. L'Unione Nord Lodigiano è l'ente tenuto alla certificazione

di cui all'art. 142, comma 12 quater, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 – Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni. Anche la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada viene gestita dall'Unione Nord Lodigiano, al pari della riscossione ordinaria. L'Unione effettua la riscossione coattiva delle entrate per sanzione al Codice della Strada mediante ruolo esecutivo affidato a concessionario della riscossione (società privata)".

Nell'adunanza pubblica del 22 febbraio 2024, i rappresentanti del Comune hanno confermato che i proventi riscossi dall'Unione non confluiscono nel bilancio comunale e che a quest'ultimo, previa delibera dell'Unione, perviene unicamente un contributo che il Comune contabilizza quale entrata del Titolo IV. La circostanza che i proventi riscossi dall'Unione non siano destinati a essere riversati nel bilancio del Comune titolare della funzione esercitata in forma associata appare confermata dal testo dell'art. 9 (Modalità di ripartizione spese ed entrate), comma 2, dello statuto dell'Unione Nord Lodigiano, che dispone: "I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio Dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione".

1.2.3. Ad ogni modo, le difficoltà di riscossione delle entrate e la necessità di espandere di conseguenza l'entità dell'accantonamento nel FCDE incidono sulla composizione del risultato di amministrazione e sull'andamento decrescente della parte disponibile, come si può vedere dalla Tabella 2, con conseguente rischio, nel lungo periodo, di pregiudizio per gli equilibri finanziari dell'ente:

Tabella 2 - Risultato di amministrazione nel triennio 2020-2022

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	€ 3.303.695,84	€ 3.311.290,61	€ 3.182.493,02
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 1.300.949,11	€ 1.546.998,29	€ 1.954.993,46
Parte vincolata (C)	€ 700.927,75	€ 616.806,24	€ 617.604,58
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 590.460,61	€ 300.573,93	€ 100.856,62
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 711.358,37	€ 846.912,15	€ 509.038,36

Fonte: Relazione revisore consuntivo 2022

1.3. Riscossione e gestione dei residui attivi - L'istruttoria ha consentito di osservare una esigua capacità di smaltimento dei residui attivi relativi ai Titoli I e III dell'entrata, come risultante dagli schemi di Bilancio del Consuntivo 2022 – Allegato C della BDAP:

Tabella 3

Titolo – Tipologia	Residui attivi formati nell'esercizio 2022 (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Incidenza residui es.2022 su residui totali
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,				
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura trib	494.416,57 €	1.359.877,99 €	1.854.294,56 €	26,7%
Titolo 2: Trasferimenti correnti				
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	156.679,67 €	1.960,00 €	158.639,67 €	
Titolo 3: Entrate extratributarie				
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	31.033,48 €	127.599,74 €	158.633,22 €	19,6%
Titolo 4: Entrate in conto capitale				
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	345.429,86 €	322.289,62 €	667.719,48 €	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	- €	- €	- €	
Totale generale	1.027.559,58 €	1.811.727,35 €	2.839.286,93 €	36,2%
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità in c/c	345.429,86 €	322.289,62 €	667.719,48 €	
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità di parti	682.129,72 €	1.489.437,73 €	2.171.567,45 €	

Fonte: Elaborazione Sezione reg. di controllo Lombardia su Schemi di bilancio al Consuntivo 2022 – All. C - BDAP

È stata riscontrata, in particolare, una ingente mole di residui attivi derivanti da esercizi finanziari precedenti al 2019, che - si evidenzia - risultano quasi totalmente riferiti al Titolo I (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*) dell'entrata, come si può osservare dalla seguente Tabella 4.

Tabella 4

44. Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2022

(Importi in euro)

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo I	494.108,58 €	178.951,43 €	275.310,40 €	411.507,58 €	494.416,57 €	1.854.294,56 €
Titolo II	0,00 €	0,00 €	1.960,00 €	0,00 €	156.679,67 €	158.639,67 €
Titolo III	88.187,08 €	4.397,60 €	21.651,56 €	13.363,50 €	31.033,48 €	158.633,22 €
Titolo IV	4.972,60 €	70.000,00 €	40.687,02 €	206.630,00 €	345.429,86 €	667.719,48 €
Titolo V	50.543,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.543,41 €
Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IX	681,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.243,26 €	7.925,05 €
Totali	638.493,46 €	253.349,03 €	339.608,98 €	631.501,08 €	1.034.802,84 €	2.897.755,39 €

Fonte: Questionario Cons 2022 tabella 44 - pagina 18

Come si può osservare dalla Tabella 4, peraltro, l'ammontare dei residui attivi del Titolo I creati in esercizi antecedenti al 2019 risulta pressoché pari al totale dei residui attivi formati nell'esercizio di competenza 2022.

Si osserva, inoltre, che l'ammontare dei residui del Titolo V (*Entrate da riduzione di attività finanziarie*) dell'entrata formati in esercizi finanziari precedenti al 2019 ammonta a euro 50.543,41 e permane immutato alla fine del 2022. Con riferimento a tale residuo, in occasione dell'adunanza pubblica, i rappresentanti del Comune hanno riferito trattarsi di somme, rimaste in parte giacenti e inutilizzate presso la Banca d'Italia, provenienti da mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere ormai giunte a completamento; i rappresentanti del Comune hanno,

inoltre, dichiarato di voler intraprendere nuove interlocuzioni con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di ottenere la definitiva liquidazione del residuo.

Sulla base dei dati acquisiti in sede istruttoria con particolare riferimento ai residui attivi dei Titoli I e III derivanti da esercizi finanziari antecedenti al 2019, è stata inoltre calcolata la percentuale di incidenza di tutti i residui attivi, distinti per anno di rispettiva formazione. Come si vede dalla Tabella 5, i residui ascrivibili al Titolo I dell'entrata risalenti ad almeno 10 anni antecedenti al 2022 risultano pari al 40,4% del totale dei residui attivi del Titolo I formatisi entro il 2018.

Tabella 5: residui del Titolo I per anno di formazione

anno residuo	Totale	Incidenza su totale	Incidenza cumulata
2003	2.318,79 €	0,5%	0,5%
2007	9.981,45 €	2,0%	2,5%
2008	72.245,89 €	14,6%	17,1%
2009	35.434,99 €	7,2%	24,3%
2011	48.628,09 €	9,8%	34,1%
2012	30.965,89 €	6,3%	40,4%
2013	81.894,15 €	16,6%	57,0%
2014	56.410,24 €	11,4%	68,4%
2015	54.373,58 €	11,0%	79,4%
2016	53.017,77 €	10,7%	90,1%
2018	48.837,74 €	9,9%	100,0%
Totale complessivo	494.108,58 €	100,0%	

Fonte: Elaborazione dati Consuntivo 2022 - da risposta istruttoria del Comune di Tavazzano con Villavesco

Con riferimento al Titolo I è stata osservata l'esistenza di un residuo attivo risalente all'esercizio finanziario 2003, del valore di euro 2.318,79 riferito alla riscossione dell'IMU.

Nella tabella 6 si osserva, inoltre, che i residui del Titolo III dell'entrata risalenti ad almeno 10 anni antecedenti al 2022 risultano pari al 45,6% al totale dei residui attivi del Titolo III formatisi entro il 2018.

Tabella 6: residui del Titolo III per anno di formazione

anno residuo	Totale	Incidenza % su totale	Incidenza % cumulata
2008	1.682,59 €	1,9%	1,9%
2009	309,48 €	0,4%	2,3%
2010	3.393,75 €	3,9%	6,1%
2011	8.390,57 €	9,6%	15,7%
2012	26.173,94 €	29,9%	45,6%
2013	22.179,85 €	25,3%	70,9%
2014	5.719,16 €	6,5%	77,5%
2015	8.694,32 €	9,9%	87,4%
2016	4.535,77 €	5,2%	92,6%
2017	3.100,00 €	3,5%	96,1%
2018	3.407,65 €	3,9%	100,0%
Totale complessivo	87.587,08 €	100%	

Fonte: Elaborazione dati Consuntivo 2022 - da risposta istruttoria del Comune di Tavazzano con Villavesco

Sul punto, in sede istruttoria il Comune ha attestato che *“per i crediti di natura tributaria iscritti tra i residui attivi come risultanti dal Rendiconto 2022, persiste il requisito giuridico dell’esigibilità, nonostante la bassa percentuale di riscossione di tali somme. L’Ente si sta adoperando per migliorare la propria capacità di riscossione (...). In ogni caso, in sede di elaborazione del rendiconto relativo all’esercizio 2023 si provvederà ad una ulteriore e approfondita verifica dei propri crediti tributari in relazione al compimento dei termini di prescrizione disciplinati dalla legislazione tributaria, nonché dei crediti per canoni di locazione verso nuclei familiari in situazione di svantaggio economico e di scarsa solvibilità”*. Ha riferito, inoltre, che *“nell’intento di tendere ad una percentuale di riscossione migliore, il Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno, a titolo sperimentale, di procedere ad affidare la riscossione dei futuri ruoli di riscossione coattiva dei tributi comunali a soggetto privato, regolarmente iscritto all’Albo tenuto dal MEF. A tal fine sono infatti in corso le interlocuzioni con operatori economici privati che operano nel campo della riscossione coattiva dei crediti degli Enti pubblici, presumibilmente a partire dal 1.01.2024, al fine dell’affidamento del predetto servizio e del conseguente miglioramento della capacità di riscossione dell’Ente”*. I provvedimenti tempestivamente assunti a seguito dell’avvio dell’istruttoria di questa Corte sono stati ribaditi in adunanza pubblica dal Commissario Straordinario, che ha rappresentato di aver autorizzato l’affidamento della riscossione coattiva dei tributi IMU, TASI e TARI, limitatamente all’anno d’imposta 2019, *“a concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, al fine di verificare una maggiore efficienza, efficacia e funzionalità dell’azione di recupero coattivo dei crediti e permettendo di incrementare le percentuali di riscossione significativamente basse evidenziate dalla Corte dei Conti al punto n. 3 della nota prot. n. 13398 del 24/10/2023”* (cfr. deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della giunta comunale n. 6 del 24 gennaio 2024).

Si evidenzia, infine, che le difficoltà del Comune di Tavazzano con Villavesco nella riscossione dei residui attivi del titolo I e III e nel recupero dell’evasione tributaria erano stati oggetto di attenzione da parte della Sezione regionale nella delibera n. 295/2016/PRNO.

1.4. Rapporti finanziari con gli organismi partecipati: verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e i propri organismi strumentali e partecipati - La relazione del revisore al rendiconto per il 2022 riferisce che solo alcuni degli organismi partecipati dal Comune cooperano con la dovuta diligenza all’attività di verifica e conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci con il Comune stesso, mentre alcuni non procedono all’asseverazione a firma dell’organo di controllo imposta dall’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011. Anche la relazione del revisore al rendiconto per il 2021 evidenzia che taluni organismi partecipati dall’ente non hanno dato riscontro alla verifica in questione avviata dal Comune.

Con particolare riferimento all’ente *“Consorzio Per la Formazione Professionale e l’Educazione Permanente di Casalpusterlengo (C.F.P.)”*, in sede di contraddittorio cartolare il Comune ha

ritenuto di evidenziare che l'attestazione relativa all'assenza di debiti e crediti al 31.12.2022 è pervenuta nel mese di novembre 2023, e ha allegato alla nota istruttoria una dichiarazione firmata dal direttore dell'ente in questione, ma priva della sottoscrizione da parte del relativo organo di revisione. La nota ha inoltre specificato che il Comune di Tavazzano con Villavesco partecipa al detto ente associativo *"per una quota veramente esigua (6%), e che ha sempre pagato puntualmente le sue quote associative, inoltre, che il consorzio, di natura pubblica, è attualmente impegnato in una trasformazione in Azienda speciale intercomunale"*. In definitiva, il Comune non ha chiarito in modo esplicito se i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti tra ente territoriale e organismi partecipati siano o meno muniti della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione. Dalla ammissione che taluni organismi non collaborano alle attività di verifica svolte dal Comune si inferisce, pertanto, l'indubbia violazione dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.

1.5. Spese di rappresentanza - Sono stati esaminati i prospetti relativi alle spese di rappresentanza allegati ai rendiconti degli esercizi dal 2020 al 2022. Con riferimento all'esercizio 2021 è stata rinvenuta una spesa pari a euro 1.750 per un rinfresco con catering organizzato in occasione della giornata di apertura del centro diurno integrato comunale "L. Bonomi" destinato a servizi per le persone anziane: più precisamente, l'occasione della spesa risultante dal prospetto viene descritta come *"Open Day presso Centro Diurno Integrato del Comune di Tavazzano con Villavesco a favore degli anziani partecipanti all'iniziativa con la finalità di illustrare e promuovere il nuovo servizio organizzato dal Comune"*. Con l'occasione il Magistrato Istruttore ha proceduto all'esame del regolamento comunale per le spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 15 del 27.4.2012 e pubblicato sul sito web istituzionale.

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, volto a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi

nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione (Corte cost., n. 60/2013).

L'art. 148-bis (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha potenziato tali controlli, prevedendo che, in caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3, Tuel) o irregolarità "*suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*" (art. 148-bis, comma 1, Tuel), la Sezione può segnalare, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di ulteriori approfondimenti nelle successive verifiche dei bilanci comunali anche alla luce delle correzioni conseguenti alle raccomandazioni che di seguito si andranno a formulare. Precisa, altresì, che il presente controllo non implica e non esaurisce la valutazione di aspetti non direttamente e immediatamente riscontrabili sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dai questionari oggetto di esame e dall'istruttoria compiuta.

1. Gestione della cassa

Dall'esame istruttorio dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione relativi ai rendiconti relativi al triennio finanziario 2020-2022 è emersa la costante mancata determinazione della cassa vincolata. Sulla base del principio contabile Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 l'Ente è tenuto a definire annualmente la giacenza vincolata secondo i pertinenti principi contabili, attenendosi a quanto chiarito dalle deliberazioni della Sezione delle autonomie 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023, anche con riferimento ai vincoli cui sono soggetti i trasferimenti e i ristori dell'emergenza da Covid-19, come chiarito da ultimo dalla deliberazione di questa Sezione 134/2023/PRSE del 30 maggio 2023, nonché i fondi del

PNRR e del PNC, in quanto caratterizzati da destinazione specifica, e pertanto vincolati sia sotto il profilo della competenza che della cassa.

2. Riscossione e gestione dei residui attivi

L'istruttoria ha consentito di appurare un esiguo livello di riscossione delle entrate e il corrispondente aumento della mole dei residui attivi. A tale limitata capacità di reperire le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali è conseguita la necessità per l'Ente di procedere a congrue operazioni di neutralizzazione mediante accantonamento a FCDE. La crescente espansione della parte accantonata nel triennio esaminato e la corrispondente contrazione della parte disponibile del risultato di amministrazione (v. *supra*, Tabella 2, che mostra i dati del risultato di amministrazione nel triennio) ha determinato necessariamente la sottrazione di risorse al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Si osserva, infatti, che il FCDE al 31 dicembre 2022 raggiunge il valore di euro 1.686.241,39, concorrendo quasi in via esclusiva a comporre l'importo totale della parte accantonata, pari a euro 1.954.993,46, del risultato di amministrazione.

Tanto premesso, la Sezione rammenta l'importanza di potenziare la riscossione delle entrate correnti, richiamando l'attenzione sulle attività di accertamento e riscossione dei tributi e valutando positivamente le iniziative tempestivamente messe in atto sotto la supervisione del Commissario Straordinario. Appare necessario che il Comune intensifichi le misure intraprese al fine dell'effettivo introito delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo a quelle in conto residui.

Il Collegio, inoltre, invita a procedere, in sede di riaccertamento ordinario, a una ricognizione dei residui conforme ai canoni di prudenza e veridicità e, tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al par. 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ad approfondire le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento. Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di ricordare che, sebbene il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 171/2023/PRSE e la giurisprudenza ivi richiamata). L'operazione di riaccertamento, tuttavia, non può ridursi ad un mero riscontro formale della sussistenza e della fondatezza giuridica della pretesa creditoria, ma deve essere necessariamente rivolta a verificare anche le concrete *chances* di incasso delle somme dovute, evitando così il rischio che spese certe possano essere fittiziamente finanziate attraverso la conservazione in bilancio di residui di dubbia o incerta

esigibilità (Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 102/2023/PRSE, Sez. reg. contr. Lombardia n. 171/2023/PRSE). Per tale ragione il Collegio rammenta l'importanza del rigoroso vaglio della sussistenza dei requisiti di conservazione in contabilità dei residui attivi nonché dell'effettiva esigibilità degli stessi, in ossequio alla vigente normativa.

Inoltre, con particolare riferimento alla riscossione dei canoni di locazione dovuti da nuclei familiari in condizioni di disagio economico, il Collegio raccomanda, laddove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione delle opportune misure assistenziali funzionali anche a far fronte alla scarsa solvibilità di tali debitori.

3. Rapporti finanziari con gli organismi partecipati: verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e i propri organismi strumentali e partecipati

Occorre evidenziare che l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, contempla, tra i contenuti della relazione sulla gestione dell'organo esecutivo allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario, *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”* (lett. j). Tale norma, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella pronuncia n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, *“si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”*. La Sezione delle Autonomie ha pure ricordato che *“Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” e che “l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditorie”*. Ancora, prosegue la Sezione delle Autonomie, *“l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)”*.

Nel caso di specie, nelle relazioni al rendiconto l'organo di revisione comunale ha provveduto a dare conto dell'inadempimento riscontrato, pur limitandosi a una generica segnalazione che solo alcuni fra gli enti partecipati avevano dato puntuale riscontro alle procedure di verifica e che, tra questi, alcuni risultavano carenti dell'asseverazione dell'organo di controllo. Si raccomanda pertanto al revisore di segnalare con maggior dettaglio all'organo esecutivo gli inadempimenti riscontrati dando puntuale indicazione di quali siano gli organismi inadempienti.

In occasione dell'adunanza pubblica, i rappresentanti hanno chiarito che il sistema di partecipazione dell'Ente risulta attualmente composto dai seguenti soggetti:

- SAL (Società acqua lodigiana) s.r.l.,
- EAL s.r.l. (in liquidazione a seguito di fallimento);
- Consorzio per la formazione professionale e l'educazione permanente di Casalpusterlengo (CFP);
- Consorzio CEV, consorzio con attività esterna con sede legale in Verona, attivo nell'erogazione di servizi di committenza, cui il Comune di Tavazzano con Villavesco aveva aderito al fine di conseguire risparmi sugli approvvigionamenti.

Avuto riguardo alle carenze riscontrate con riferimento agli esercizi esaminati, la Sezione ribadisce l'obbligo per l'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, di effettuare la verifica dei rapporti di credito e debito con le società e gli organismi partecipati entro la data di approvazione del rendiconto dell'esercizio, provvedendo ad allegare al consuntivo la nota informativa recante i dati emersi dal raffronto fra le proprie scritture contabili e quelle degli enti partecipati debitamente asseverata dai rispettivi organi di revisione/controllo a garanzia dell'attendibilità delle rilevazioni. Nell'evidenziare i rapporti creditorî tra l'ente e gli organismi partecipati, la nota in questione, richiesta a prescindere dall'entità della partecipazione, assume importanza fondamentale al fine di ricostruire la reale complessiva situazione finanziaria del Comune anche ai fini dell'effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Al Comune compete pertanto di sollecitare tutti i propri organismi partecipati all'asseverazione della nota informativa, fino a quando permane il rapporto di partecipazione.

4. Spese di rappresentanza

Il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali, trova fondamento nell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, a tenore del quale *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

Va premesso che la giurisprudenza contabile definisce attività di rappresentanza quella che la P.A. svolge al fine specifico di relazionarsi con i terzi e manifestare loro la propria immagine, per accrescere il proprio prestigio e conseguire i vantaggi che derivano dall'essere conosciuta o dall'intrattenere rapporti con gli organi di vertici o rappresentativi di altri enti, in modo confacente ai propri fini pubblici (per tutte, Sez. reg. contr. Molise, deliberazione n. 14/2023/VSG). Se in linea generale ogni attività della pubblica amministrazione è finalizzata al perseguimento di interessi determinati dalla legge (art. 97, comma 2, Cost.; art. 1, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241), ne deriva che il concetto di rappresentanza deve rimanere circoscritto al fenomeno di interazione fra soggetti istituzionalmente legittimati a manifestare gli interessi propri dell'organizzazione che rappresentano, di modo che tale dialettica sia funzionale alla creazione di utilità reputazionale. Così, vi si ricomprendono le spese sostenute per far fronte all'organizzazione di eventi pubblici, per fornire ospitalità, anche conviviale, a personalità o autorità esterne, dotate di rappresentatività dell'ente di appartenenza, in occasione di tali avvenimenti.

Il fatto che il fine della rappresentanza sia quello di esternare nei confronti di specifici terzi il rilievo del gruppo amministrato è confermato dal tenore dell'unica norma che individua i caratteri fondamentali di tale categoria di spese, seppur riferita all'attività degli enti pubblici non economici: secondo l'articolo 92 d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, "1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività". La norma conferma l'assunto secondo il quale non possono legittimamente afferire alla "rappresentanza" le elargizioni, rivolte ai soggetti amministrati dall'ente locale, nelle quali non si rinvenga un fondato interesse dell'ente ad accrescere il proprio prestigio nei confronti della propria collettività necessitata. In mancanza del presupposto della rappresentanza come fin qui descritto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari (Sez. reg. contr. Trento, deliberazione n. 81/2023/PRSE).

Questa Sezione ha anche in tempi recenti ricordato come dalla copiosa casistica oggetto di analisi giurisprudenziale si tragga la conclusione che non sono considerati spese di rappresentanza:

- gli atti di mera liberalità;

- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della giunta o del consiglio comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad amministratori o dipendenti;
- ospitalità o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 19/2021/VSG).

La giurisprudenza contabile (per una sintesi cfr. Sez. reg. contr. Molise, deliberazione n. 14/2023/VSG) ritiene legittime le spese di rappresentanza a condizione che:

- sussista una stretta correlazione con i fini istituzionali dell'ente;
- le stesse non siano connotate da mero spirito di liberalità, anche qualora siano sostenute a favore di soggetti estranei all'Amministrazione, che non siano tuttavia rappresentativi dell'Ente cui appartengono;
- siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno;
- si riferiscano ad attività ed eventi connotati da eccezionalità ed ufficialità;
- non rappresentino spese (in particolare conviviali o per altri beni a utilità generica) sostenute in occasione di normali attività istituzionali o di ordinarie occasioni di incontro con soggetti che, pur estranei all'Ente, non rivestono funzioni rappresentative degli enti di appartenenza (cfr. Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 202/2014);
- ove riguardino incontri conviviali (pranzi, cene) e similari (servizio bar), non coinvolgano unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, ma anche e soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'Ente cui appartengono (non è dunque sufficiente che si tratti genericamente di soggetti esterni all'ente) e siano occasionati da manifestazioni ufficiali - debitamente documentate, aventi risonanza e importanza pubblica - e non da incontri relativi a normali rapporti istituzionali, cioè relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale (Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 99/2014 e n. 98/2014/IADC).

Così richiamato il panorama giurisprudenziale in argomento, corre l'obbligo di osservare che i contenuti del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 27 aprile 2012, recante previsioni generali ed astratte per l'effettuazione delle spese di rappresentanza, risultano, in parte, in distonia con i parametri normativi e con il diritto vivente e, per l'effetto, inidonee a rendere legittima *ex se* una eventuale spesa dell'Ente che a tali norme dovesse conformarsi (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 19 /2021/VSG). Si fa riferimento, in particolare, all'art. 4 del regolamento comunale che, nell'elencare le spese ammissibili, include una serie di voci che la giurisprudenza

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 271/2013/VSGO) ritiene pacificamente illegittime; si tratta delle spese correlate alle seguenti iniziative, che risultano elencate nel regolamento del Comune in esame: *“invio di biglietti augurali in occasione di nomine, festività o nascite”* (lett. g); onoranze funebri in occasione del decesso di personalità, di amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti o affini, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti (lett. h); *“doni – ricordo da consegnare agli studenti licenziati con profitto dalla scuola secondaria di 1° grado salvo il caso in cui vi siano specifici finanziamenti /contribuzioni da parte di privati”* (lett. j); *“manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni o collocamenti a riposo”* (lett. o).

Si consideri che anche l'art. 92, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prescrive che il regolamento adottato dai singoli enti si conformi al rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi: *“esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione; esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”*.

Appare impropria, da ultimo, la formulazione dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (*“Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali”*), laddove non soltanto sembra disconoscere il rilievo dei principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità - che attraverso l'art.1, comma 1, della legge n. 241/1990 - costituiscono ormai vere e proprie *regulae juris* e hanno una diretta rilevanza ai fini della legittimità delle spese di rappresentanza, ma pare altresì pretermettere il rilievo cogente che il diritto vivente, in particolare di derivazione giurisprudenziale giuscontabile, assume nella valutazione di legittimità di tali esborsi.

Applicando le coordinate che precedono alla spesa di euro 1.750 rendicontata dal Comune di Tavazzano con Villavesco nel 2021 - e tenuto conto anche di quanto dichiarato dai rappresentanti del Comune a proposito del fatto che l'evento conviviale fu realizzato al fine di rilanciare e promuovere il servizio offerto dal centro diurno per anziani - si scorge nell'iniziativa un carattere tipicamente liberale, esulante dalle finalità proprie delle spese di rappresentanza; un simile esborso, qualora assunto in un contesto di corretta programmazione operativa e adeguata valutazione da parte degli uffici, avrebbe potuto essere fatto rientrare tra le spese del settore sociale, ricorrendone le condizioni.

6. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Tavazzano con Villavesco riveli alcuni profili di criticità che meritano di essere segnalati per l'adozione delle misure correttive.

Per tutto quanto precede, è necessario acquisire, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2023, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle criticità accertate nel corso della presente deliberazione e alle misure correttive attivate, con particolare riguardo alla cassa vincolata, alla gestione dei residui, all'andamento delle riscossioni.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini descritti in parte motiva, di profili di irregolarità e criticità finanziaria relativi ai seguenti aspetti:

- 1) omessa valorizzazione della cassa vincolata;
- 2) scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti, in particolare quelle ascrivibili ai Titoli I e III dell'entrata;
- 3) scarsa capacità di smaltimento dei residui attivi, in particolare di quelli riferiti ai Titoli I e III dell'entrata;
- 4) mancata doppia asseverazione della verifica dei reciproci rapporti debitori e creditori tra ente territoriale e propri organismi partecipati;
- 5) non conformità a legge del regolamento comunale per le spese di rappresentanza, con riferimento alle parti indicate in motivazione.

17

RICHIEDE

- a) al Comune di adottare le misure idonee a rimuovere le criticità e, in particolare, di:
- curare la costituzione e la gestione della cassa vincolata secondo i pertinenti principi contabili, attenendosi alle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR del 19 novembre 2015 e 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25 novembre 2023, anche con riferimento ai vincoli cui sono soggetti i trasferimenti e i ristori dell'emergenza da Covid-19, come chiarito da ultimo dalla deliberazione di questa Sezione n. 134/2023/PRSE del 30 maggio 2023, nonché i fondi del PNRR e del PNC, in quanto caratterizzati da destinazione specifica, e pertanto vincolati sia sotto il profilo della competenza che della cassa;
 - adottare tutte le opportune misure, anche organizzative, per migliorare la capacità di riscossione delle entrate;
 - attivare, ove ne ricorrano i presupposti, le opportune misure assistenziali per far fronte alle difficoltà nell'esazione dei fitti attivi e canoni patrimoniali;

- effettuare procedure di riaccertamento dei residui attivi idonee a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, procedendo a un rigoroso monitoraggio delle ragioni di permanenza dei residui attivi;
 - assicurare, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023, la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e tutti i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, garantendo che la stessa sia asseverata dai rispettivi organi di revisione in conformità all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;
 - valutare l'adeguamento del regolamento interno delle spese di rappresentanza ai parametri normativi e al diritto vivente;
 - inviare alla Sezione, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2023, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, in ordine all'evoluzione delle criticità accertate e alle misure correttive attivate nei termini descritti in parte motiva;
- b) all'organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Commissario straordinario, al quale sono attualmente conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco fino all'insediamento degli organi ordinari;
- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Magistrato estensore
(dott.ssa Iole Genua)

Il Presidente
(dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
27 febbraio 2024
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)